

sola. L'articolo dice: « La polizza o promessa per scrittura privata colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra, » ecc.

Dunque la sostanza non istà nel numero degli originali, bensì nel numero delle parti che si obbligano.

Per conseguenza, tuttavolta che si tratta d'una scrittura fatta anche per due originali, purchè vi sia una sola parte obbligata, questa è necessariamente contemplata nell'articolo 1434, e perciò compresa nel disposto dell'articolo che è in discussione.

MIGLIETTI. Io tengo dietro all'idea dell'onorevole Mantelli. Egli ha proposto un dubbio; ha cioè chiesto che cosa si debba fare nel caso in cui abbiansi due originali; se debbano o no assoggettarsi amendue al bollo ed alla tassa.

Si risponde anzitutto che nell'articolo non si tratta di convenzioni fatte per più originali, ma di convenzioni meramente unilaterali, e nelle quali per conseguenza non vi ha che un unico originale.

Ma l'onorevole Mantelli ripiglia che in cotal caso sarà facilissimo eludere la legge, perchè di qualunque obbligazione si tratti, havvi pur sempre modo di far sembrare necessari due originali.

Stanno dunque i rimproveri di poca chiarezza e poca precisione fatti alla redazione presente dell'articolo, sta la necessità di rinviarlo alla Commissione, perchè lo proponga in altri termini.

MANTELLI. Aggiungo a quanto ho già detto un nuovo quesito. Nel caso cioè che venissero comprese in questo articolo le obbligazioni a diversi originali, intenderebbe la Commissione di assoggettare tutti gli originali allo stesso peso?

La redazione presente face anche di ciò, eppure è necessario che tal dubbio sia tolto. Laonde anche per questo motivo insisto nel chiesto rinvio.

JACQUEMOUR GIUSEPPE, relatore. Il n'y a qu'un seul individu qui s'oblige, et par conséquent il n'y a qu'un seul acte soumis au timbre.

Voci. Ai voti! ai voti!

BENSO GASPARE L'articolo 1434 del Codice civile, che non è che una traduzione di un simile articolo del Codice francese, ha dato luogo a seriissime difficoltà per ben definire quali scritture vi si debbano intendere comprese. Questo articolo dice: *La promessa fatta per scrittura privata colla quale una sola delle parti si obbliga a pagare una somma di danaro o a dare altra cosa valutabile, ecc.*; non facendo menzione di contratto unilaterale, pare doversi la sua disposizione estendere anche al contratto bitaterale, quando da questo contratto una sola persona rimanga obbligata. Così, per esempio, se una scrittura contiene un contratto di vendita di una cosa mobile, mediante un determinato prezzo, che viene pagato dal compratore, siccome in questo caso una sola persona rimarrebbe obbligata, cioè il venditore, il quale avrebbe l'obbligo di dare, ossia consegnare al compratore la cosa venduta, così si può ben dubitare se una tale scrittura non contenga una promessa contemplata nell'articolo 1434.

Le questioni che si eccitarono nauti i tribunali francesi sull'applicazione del consimile articolo del Codice francese,

furono molte e gravissime, e vennero variamente decise dalle Corti di Francia; motivo per cui importa che si procuri di evitarle nella legge che discutiamo; perciò io appoggio la proposta per rinvio dell'articolo 14 alla Commissione, affinché, tenendo conto delle fatte osservazioni, ne faccia una più chiara e più precisa redazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di quest'articolo 14 alla Commissione, affinché proponga una nuova redazione.

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UNA MACCHINA PER IL PERFORAMENTO DEL MONCENISIO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Fin da quando io ebbi l'onore di rispondere all'interpellanza che fece l'onorevole deputato Brunier, io ho esposto alla Camera l'intenzione del Ministero di promuovere gli studi sull'esecuzione della strada ferrata che congiungeva il Piemonte colla Savoia, ed ho promesso che nello stesso tempo sarei venuto a porgere cognizione degli studi che si sarebbero fatti sul traforo delle Alpi (che è l'unica e grande difficoltà che si oppone all'esecuzione di quella strada) e che avrei poi presentata una legge, perchè fosse data facoltà al Governo d'intraprendere questi lavori sperimentali. Alla prima promessa ho adempiuto, ed ora vengo ad adempiere alla seconda. E se questa è stata lungamente sospesa, fu perchè la Camera desiderava d'essere bene illuminata, e quindi sentita qual fosse la pubblica opinione.

Queste questioni sono state pubblicamente discusse, e l'opinione del Ministero non è punto diversa da quella che già era; spero quindi che la Camera troverà fondamento sufficiente negli atti che le sono stati comunicati, per provare che quest'opera, riconosciuta da tutti di una grande importanza e di grande interesse, sia riguardo alla pubblica che alla politica economia, può essere intrapresa sin d'ora. Vengo dunque a domandare alla Camera la facoltà d'intraprendere i primi lavori, che serviranno pure d'esperimento per provare la macchina proposta del signor Maus, e di ordinare il primo stabilimento per farla agire. Domando perciò non altro che quei fondi che erano già stati allocati nei conti presuntivi del 1846 e 1847. (Vedi vol. Documenti, pag. 691.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di questa sera:

1° Discussione del progetto di legge per la proroga del trattato di commercio colla Francia;

2° Relazioni di petizioni.